

REGIONE VENETO



PROVINCIA DI VERONA



COMUNE DI SONA



**REGOLAMENTO PER L'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI
ALLEVAMENTO E DELLE ACQUE REFLUE**

**(Comune designato Zona Vulnerabile da Nitrati di Origine Agricola)
Deliberazione di Consiglio Regionale del Veneto n. 62 del 17.05.2006**

Sona, 2011

INDICE

Articolo 1	- Premesse.....	Pag. 3
Articolo 2	- Finalità.....	Pag. 3
Articolo 3	- Ambito di applicazione.....	Pag. 3
Articolo 4	- Definizioni	Pag. 3
Articolo 5	- Modalità di utilizzazione/distribuzione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue.....	Pag. 4
Articolo 6	- Determinazione della quantità massima degli effluenti di allevamento, delle acque reflue che possono essere utilizzati agronomicamente.....	Pag. 4
Articolo 7	- Limiti di spargimento degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e dei concimi minerali.....	Pag. 5
Articolo 8	- Accumulo temporaneo.....	Pag. 6
Articolo 9	- Zona di tutela e di rispetto.....	Pag. 7
Articolo 10	- Periodo ed orari di distribuzione	Pag. 7
Articolo 11	- Trasporto degli effluenti di allevamento e delle acque reflue.....	Pag. 8
Articolo 12	- Diffusione.....	Pag. 8
Articolo 13	- Controlli e sanzioni.....	Pag. 8
Articolo 14	- Entrata in vigore.....	Pag. 9
Allegato "A" al Regolamento per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue.....		Pag. 10

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DELLE ACQUE REFLUE

(Comune designato Zona Vulnerabile da Nitrati di Origine Agricola)

ART. 1 PREMESSE

Il presente Regolamento detta, all'interno del territorio comunale, le norme riguardanti le modalità di svolgimento delle attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti da aziende agricole e zootecniche, in linea con quanto disposto dal DM 7 aprile 2006, così come recepito in ambito regionale dalla DGR 7 agosto 2006, n. 2495 e successive modifiche e integrazioni.

Per quanto non contemplato dal presente Regolamento, si richiama l'obbligo del rispetto delle norme legislative e regolamentari dello Stato, della Regione, della Provincia e del Comune vigenti in materia.

Resta inteso che i soggetti e/o le aziende che intendono effettuare l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento sono tenuti a presentare la comunicazione di spandimento e/o del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) nei termini e modalità previsti dal D.M. 06.04.2007 e dalla D.G.R.V. n. 2495/2006.

ART. 2 FINALITA'

L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue è finalizzata al recupero delle sostanze nutritive ed ammendanti contenute negli effluenti medesimi, al fine di garantire una migliore produttività del suolo, la tutela dei corpi idrici, la tutela dell'ambiente e del paesaggio.

ART. 3 AMBITO DI APPLICAZIONE

Le presenti norme si applicano nelle zone agricole del territorio comunale, dove per zona agricola si intende qualsiasi zona del territorio comunale interessata da attività agricola, indipendentemente dalla destinazione urbanistica della medesima.

ART. 4 DEFINIZIONI

Per le definizioni inerenti gli effluenti di allevamento e le acque reflue riguardanti il presente regolamento, si rimanda integralmente a quanto previsto dalla vigente normativa (D.M. 07.04.2006 e succ. mm. e ii.).

ART. 5
MODALITA' DI UTILIZZAZIONE/DISTRIBUZIONE AGRONOMICA DEGLI
EFFLUENTI ZOOTECNICI E DELLE ACQUE REFLUE

1. La scelta delle tecniche di distribuzione degli **effluenti di allevamento** deve tenere conto:
 - a) delle caratteristiche idrogeologiche, pedologiche, geomorfologiche e condizioni del suolo;
 - b) del tipo di effluente;
 - c) delle colture praticate e loro fase vegetativa.
2. Le quantità sono da distribuire e frazionare in base ai fabbisogni delle colture, al loro ritmo di assorbimento e alle precessioni colturali.
3. Le tecniche di distribuzione devono, inoltre, assicurare:
 - a) il contenimento della formazione e diffusione, per deriva, di aerosol verso aree non interessate da attività agricola, comprese le abitazioni isolate e le vie pubbliche di traffico veicolare;
 - b) fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati stabili, l'effettiva incorporazione nel suolo dei liquami e loro assimilati simultaneamente allo spandimento, ovvero entro le 24 ore successive, al fine di ridurre le perdite di ammoniaca per volatilizzazione, il rischio di ruscellamento e la lisciviazione dell'azoto, nonché la formazione di odori sgradevoli;
 - c) la massima efficienza agronomica nell'utilizzazione degli elementi nutritivi;
 - d) l'uniformità di applicazione degli effluenti;
 - e) la prevenzione della percolazione dei nutrienti nei corpi idrici sotterranei.
4. In particolare, nei suoli soggetti a forte erosione (insieme delle azioni naturali che portano alla disgregazione e alla demolizione dei suoli), nel caso di utilizzazione agronomica degli effluenti al di fuori del periodo di durata della coltura principale, deve essere assicurata una copertura tramite vegetazione spontanea, colture intercalari o colture di copertura o, in alternativa, altre pratiche colturali atte a ridurre la lisciviazione dei nitrati come previsto dal CBPA (Codice di Buona Pratica Agricola, DM 19.04.1999).
5. Per ciò che concerne le tecniche di distribuzione a fini agronomici delle **acque reflue** si applicano le medesime disposizioni.

ART. 6
DETERMINAZIONE DELLA QUANTITA' MASSIMA DEGLI EFFLUENTI DI
ALLEVAMENTO E DELLE ACQUE REFLUE CHE POSSONO ESSERE UTILIZZATI
AGRONOMICAMENTE

E' ammessa l'utilizzazione, sul suolo ad uso agricolo, degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, con le modalità ed i limiti imposti dalla regolamentazione nazionale (DM 7.4.2006) e regionale (DGR n. 2495/06 e successive modifiche e integrazioni), delle seguenti quantità massime:

- a) 170 Kg di azoto per ettaro e per anno (inteso come quantitativo medio aziendale) per gli **effluenti di allevamento**. Tale quantitativo si ritiene comprensivo anche degli effluenti depositati dagli animali stessi quando sono tenuti al pascolo;
- b) dosi di **acque reflue** non superiori ad un terzo del fabbisogno irriguo delle colture, comunque nel limite massimo di apporti pari a 170 Kg/ha di azoto per anno. Tale quantitativo, nonché le epoche di distribuzione delle acque reflue, devono essere finalizzate a massimizzare l'efficienza dell'acqua e dell'azoto, in funzione del fabbisogno delle colture.

ART. 7

**LIMITI DI SPARGIMENTO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO, DELLE ACQUE
REFLUE E DEI CONCIMI MINERALI**

1. Così come riportato nell'art. 4 della DGR n. 2495/2006 e successive modifiche e integrazioni, l'utilizzo dei **letami** è vietato nelle seguenti situazioni:

- a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato;
- b) nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento allo stato brado;
- c) nelle aree di cava, fatta eccezione per le medesime, ovvero per altre aree, qualora siano previsti interventi di recupero e ripristino ambientale, limitatamente alla ricostituzione dello strato attivo del suolo, e purché sia dimostrato che non esiste pericolo di inquinamento delle acque. Fanno eccezione altresì le aree suddette qualora recuperate all'esercizio dell'attività agricola;
- d) nelle zone di tutela assoluta (D.Lgs n. 152/2006) di cui all'art. 94 del D.Lgs. 152/2006;
- e) nelle zone di rispetto (D.Lgs. n. 152/2006) per un'estensione di mt. 200 dal punto di captazione e derivazione della risorsa idrica;
- f) entro 5 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua;
- g) per le acque lacustri entro 5 metri di distanza dall'inizio dell'arenile;
- h) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi di d'acqua;
- i) sui terreni interessati dalla distribuzione dei fanghi di depurazione e altri fanghi e residui non tossico e nocivi di cui sia comprovata l'utilità a fini agronomici, come previsto dalla DGR 9.8.2005, n. 2241;
- l) entro la fascia di 100 m da zone residenziali (lottizzazioni) nonché stabili ed opifici, salvo che l'interramento venga effettuato immediatamente la fase di distribuzione o tramite sistema di interrimento diretto (erpice, ecc...);

2. È altresì vietato l'utilizzo dei letami in tutti i casi in cui il Sindaco o le altre Autorità competenti provvedono ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici.

3. L'utilizzo dei **liquami**, oltre che nei casi come di sopra riportati, è vietato nelle seguenti situazioni e periodi:

- a) su terreni con pendenza media superiore al 10%, con riferimento ad un'area aziendale omogenea. Detta pendenza media può essere incrementata fino al 15%, solamente nel caso di spandimento a raso o a bassa pressione su prato o foraggiere, fatte salve le limitazioni di cui alla successiva lettera l);
 - b) entro 10 metri dalle sponde dei corsi d'acqua;
 - c) nei terreni di golena aperta, ovvero in aree di pertinenza fluviale, non separati funzionalmente dal corso d'acqua mediante un argine secondario;
 - d) nelle zone calanchive, ed in presenza di doline, inghiottitoi, tenuto conto dalla relativa fascia di rispetto di almeno 10 m;
 - e) per le acque lacustri entro 10 metri di distanza dall'inizio dell'arenile;
 - f) entro la fascia di 100 m da zone residenziali (lottizzazioni) nonché stabili ed opifici, salvo che l'interramento venga effettuato immediatamente la fase di distribuzione o tramite sistema di interrimento diretto (erpice, ecc...);
-

-
- g) per una fascia di 5 m dalle strade statali e/o provinciali e/o comunali. Nel caso di distribuzione con interrimento diretto (iniezione nel terreno o distribuzione a bassa pressione e contemporanea incorporazione nel terreno), le suddette distanze vengono dimezzate;
- g) nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;
- h) in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;
- i) dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico;
- j) su colture foraggere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento;
- k) sui terreni interessati dalla distribuzione dei fanghi di depurazione e altri fanghi e residui non tossici e nocivi di cui sia comprovata l'utilità a fini agronomici, come previsto dalla DGR 9.8.2005, n. 2241.

4. L'utilizzo dei liquami è comunque vietato nel periodo compreso tra il **15 Novembre e il 15 Febbraio**.

5. È altresì vietato l'utilizzo dei liquami in tutti i casi in cui il Sindaco o le altre Autorità competenti provvedono ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici.

ART. 8 ACCUMULO TEMPORANEO

1. Gli allevamenti zootecnici che producono reflui, sia palabili che non palabili, devono essere dotati di contenitori di stoccaggio realizzati ed adeguati in conformità a quanto disposto dalla DGR 7.8.2006, n. 2495 e successive modifiche ed integrazioni;
2. L'accumulo temporaneo non è ammesso a distanza inferiore a:
- a) 5 metri dalle scoline;
 - b) 20 m dalle abitazioni sparse;
 - c) 100 m dal limite dei centri abitati così come definiti dal CdS;
 - d) 5 m dalle strade statali e/o provinciali e/o comunali;
 - e) 20 m dai corpi idrici;
 - f) 30 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
 - g) 200 metri dal punto di captazione dei pozzi comunali e di pozzi privati destinati a fabbisogni idro-potabili;
 - h) 40 m dalle sponde dei laghi nonché delle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.
3. L'accumulo temporaneo, così come stabilito dall'art. 25 della DGR n. 2495/06, è ammesso su suolo agricolo solo dopo uno stoccaggio di almeno 90 gg. e per un periodo non superiore a 30 giorni, alle seguenti condizioni:
- a) il terreno su cui viene depositato il materiale deve essere impermeabilizzato con l'impiego di teloni di spessore adeguato ad impedirne rotture e fessurazioni durante tutta la durata dell'accumulo temporaneo. In alternativa, ad esclusione delle deiezioni di avicunicoli, al fine di assicurare una idonea impermeabilizzazione del suolo, il terreno su cui viene depositato il materiale deve presentare un contenuto di scheletro inferiore al 20%. Nel caso in cui le deiezioni provengano da

- allevamenti avicoli, deve altresì essere eseguita, con analogo telo impermeabile, anche una copertura della massa per la protezione del cumulo dall'infiltrazione di acque meteoriche;
- b) l'altezza media del cumulo deve essere inferiore ai 2 metri;
- c) la superficie occupata dal cumulo non può superare i 60 mq. in modo da essere funzionale alla distribuzione su un'area di pertinenza non inferiore a 5 ha;
4. Nel formare l'accumulo, al fine di non generare liquidi di sgrondo, devono essere adottate le misure necessarie ad effettuare il drenaggio completo del percolato prima del trasferimento in campo ed evitare infiltrazioni di acque meteoriche nel terreno con conseguente inquinamento delle matrici ambientali;
5. Possibilmente l'accumulo non può essere effettuato sullo stesso luogo per la corrispondente area di pertinenza, per più di una annata agraria.
6. In deroga all'obbligo sopra riportato, per i pioppeti ed altre colture arboree per le quali non è possibile effettuare l'interramento degli effluenti apportati senza danneggiare l'apparato radicale delle piante, gli spandimenti dei liquami e dei materiali ad esse assimilati possono essere effettuati senza interrimento esclusivamente nel rispetto di distanze doppie di quelle stabilite, per ciascun caso specifico, dagli articoli 5 e 23 della DGR n. 2495/2006.

ART. 9

ZONA DI TUTELA E DI RISPETTO

1. Al fine di mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006, concernenti la "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano", le aree di rispetto comunali sono quelle indicate nell'allegato "A".
2. Nella zona di rispetto è vietato lo svolgimento delle attività riportate al comma 4 dell'art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006, tra cui lo spandimento di liquami e letami e delle acque reflue, l'accumulo di letami salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche.
3. In assenza dell'individuazione da parte delle Regioni, delle province autonome o degli Enti delegati della zona di rispetto, la medesima si assume abbia un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione della risorsa idrica.

ART. 10

PERIODO ED ORARI DI DISTRIBUZIONE

Ad eccezione del periodo **15 Novembre** e **15 Febbraio** ove è vietata qualsiasi attività di distribuzione di effluenti zootecnici, lo spandimento è libero mentre l'interramento dovrà essere comunque effettuato entro 24 ore dall'attività di spandimento al fine di evitare l'insorgere di inconvenienti ambientali (esalazioni moleste, sviluppo di larve, mosche, insetti, ecc...).

ART. 11

TRASPORTO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DELLE ACQUE REFLUE

1. Il soggetto che effettua il trasporto degli effluenti di allevamento e delle acque reflue al di fuori della viabilità aziendale, oltre a rispettare le norme previste dal CdS, deve avere a bordo del mezzo un documento contenente almeno le informazioni previste dall'art. 19 della DGR n. 2495/06 e successive modifiche e integrazioni.

2. La documentazione di cui al comma 1 deve essere conservata in azienda per un periodo di 3 (tre) anni dalla data di compilazione del documento di accompagnamento e dovrà essere esibita ad ogni richiesta da parte degli organi preposti alle attività di vigilanza e controllo.

ART. 12 DIFFUSIONE

L'Amministrazione Comunale allo scopo di dare la più ampia e capillare diffusione e informazione ai soggetti interessati circa il contenuto del presente regolamento che sarà operativo una volta approvato e divenuto esecutivo ai sensi di legge, provvederà alla sua pubblicazione presso:

- Albo Pretorio del Comune
- sito internet del Comune

nonché l'invio dello stesso alle associazioni di categoria, al Corpo Forestale dello Stato, alla Stazione Carabinieri di Sommacampagna, alla Polizia Provinciale, alla Polizia Locale, all'Arpav-Dipartimento Provinciale di Verona ed all'Ulss n. 22 competente per territorio.

ART. 13 CONTROLLI E SANZIONI

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, per l'inosservanza delle norme di cui al presente Regolamento, si applicano le sanzioni amministrative riportate nella tabella sotto riportata:

SANZIONI		
VIOLAZIONE		Sanzione
1	Mancato rispetto delle distanze di cui agli artt. 7 e 8	da €. 100 a €. 500
2	Mancato rispetto degli orari di cui all'art. 10	da €. 100 a €. 500
3	Mancato rispetto delle disposizioni di cui all'art. 9	da €. 200 a €. 500
4	Documentazione di trasporto di cui all'art. 11 mancante, incompleta e difforme	da €. 50 a €. 300
5	Mancato rispetto delle disposizioni di gestione ed accumulo temporaneo di cui all'art. 8	da €. 100 a €. 500
6	Mancato rispetto di una prescrizione indicata in un'ordinanza dirigenziale/sindacale assunta per l'adempimento degli obblighi e disposizioni previsti dal "Regolamento nitrati"	da €. 50 a €. 300
7	Ogni altra violazione delle rimanenti disposizioni del presente regolamento	da €. 50 a €. 300

ART. 14
ENTRATA IN VIGORE

Al fine di ottemperare alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia ambientale, igienico-sanitaria, di igiene e benessere degli animali, il Comune si riserva l'adozione di eventuali ulteriori provvedimenti in materia di igiene ambientale, comprensivi di norme concernenti l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, al rispetto dei criteri stabiliti dal presente regolamento al fine di salvaguardare e tutelare la salute dei cittadini nonché a garantire il rispetto dell'ambiente e delle sue risorse.

Il Comune si impegna a dare tempestiva comunicazione dei provvedimenti adottati alla Regione del Veneto - Direzione Agroambiente e Servizi per l'agricoltura e ad Arpv – Servizio Osservatorio suolo e rifiuti.

Il presente regolamento, la cui entrata in vigore avverrà tramite pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, abroga tutti i precedenti Regolamenti, le Ordinanze e le Consuetudini riguardanti le materie contemplate o in contrasto con il Regolamento stesso.

**ALLEGATO "A" AL REGOLAMENTO PER L'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA
DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DELLE ACQUE REFLUE.**

Legenda:

Perimetrazione zone di rispetto punti di presa e captazione acque
sotterranee destinate al consumo umano.



Elenco zone di rispetto:

- Allegato 1) Loc. Valmarron - Palazzolo;
- Allegato 2) Loc. Staffalo - San Giorgio in Salici;
- Allegato 3) Loc. Presa - Sona;
- Allegato 4) Via A. Pelacane - Lugagnano.